

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 22 aprile 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 9a cpv. 3 lett. a

³ Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:

- a. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 aprile 2015 alle ore 18.00².

22 aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS **946.231.172.7**

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 22 apr. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

